

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2014.23

Decisione del 12 agosto 2014

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Nathalie Zufferey Francioli,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A. S.p.a. in liquidazione, rappresentata dall'avv. Diego
Della Casa,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Gratuito patrocinio per l'accusatore privato (art. 136 CPP)

Fatti:

- A.** Il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) conduce dal 7 ottobre 2010 un'indagine nei confronti di B., C., D., E., F., G., H., I., J. e K. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} CP, organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260^{ter} CP, amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 CP, falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP, falsità in certificati ai sensi dell'art. 252 CP, appropriazione indebita ai sensi dell'art. 138 CP, cattiva gestione ai sensi dell'art. 165 CP e favori concessi ad un creditore ai sensi dell'art. 167 CP (act. 1.1 pag. 1 e seg.).
- B.** L'11 novembre 2010 la Sezione fallimentare del Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento di A. Spa in liquidazione ed ha nominato quale curatore del fallimento L. (act. 3.1).
- C.** L'11 dicembre 2012 B., D., F., H. e J. sono stati condannati, con sentenze di patteggiamento definitive, dal Giudice per le indagini preliminari (di seguito: GIP) del Tribunale di Milano per la bancarotta fraudolenta ai danni di A. Spa, e di M. Spa, Milano società attive nella compravendita di traffico telefonico e di schede telefoniche prepagate (act. 1.1 pag. 2).
- D.** Il 5 agosto 2013, la Sezione II. Civile del Tribunale di Milano ha autorizzato la L., in qualità di curatrice del Fallimento di A. Spa in liquidazione (di seguito Fallimento di A.) a costituirsi parte civile nel procedimento penale elvetico con l'assistenza dell'avv. Diego Della Casa, e dell'avv. N., Milano (act. 3.2).
- E.** Il 2 settembre 2013, il Fallimento di A. ha presentato un'istanza di costituzione di accusatore privato nell'ambito della procedura penale condotta dal MPC, facendo valere un'azione civile. Contestualmente, esso ha chiesto l'accesso agli atti e l'ammissione al gratuito patrocinio. In merito a questa ultima richiesta, il 23 settembre 2013 la curatrice del Fallimento di A. ha precisato che sia la massa fallimentare, sia i beneficiari economici che gli ex amministratori – imputati nel procedimento penale – sarebbero privi di patrimonio e che pertanto non vi sarebbero soggetti che potrebbero assumere le spese di patrocinio, motivo per cui si giustificherebbe un'eccezione alla regola secondo cui alle persone giuridiche non può essere concesso il gratuito patrocinio. Il 26 novembre 2013, il Fallimento di A. ha indicato che la procedura di riconoscimento della sentenza dichiarativa del suo fallimento in Svizzera non sarebbe ancora stata avviata, non essendo a conoscenza dell'esistenza e del luogo

di situazione di eventuali beni su suolo elvetico, informazioni che potrebbero essere ottenute solo con l'accesso agli atti del procedimento penale (act. 1.1. pag. 2 e seg.).

- F.** Il 27 gennaio 2014 il MPC ha decretato l'ammissione della curatela del Fallimento di A. quale accusatrice privata e le ha concesso l'accesso agli atti del procedimento. Il MPC ha per contro negato l'ammissione della medesima al gratuito patrocinio (act. 1.1 pag. 5).
- G.** Con reclamo del 4 febbraio 2014, la curatela del Fallimento di A., patrocinata dall'avv. Diego Della Casa, è insorta contro il predetto decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali, postulando l'assunzione da parte dello Stato della retribuzione del summenzionato legale (act. 1).
- H.** Nelle sue osservazioni del 18 febbraio 2014, il MPC si è riconfermato nella propria decisione (act. 5).
- I.** Con missiva del 28 febbraio 2014, la reclamante ha comunicato di non presentare alcuna replica al reclamo (act. 7). Tale comunicazione è stata trasmessa per conoscenza al MPC (act. 8).
- J.** Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

- 1.**
- 1.1** In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l'art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi-

to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 e giurisprudenza citata).

1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, il decreto impugnato, datato 27 gennaio 2014, è stato notificato al patrocinatore della reclamante il giorno successivo. Il reclamo, interposto il 5 febbraio 2014, è pertanto tempestivo (v. act. 1 e act. 1.1).

1.3 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).

1.4 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto (art. 382 cpv. 1 CPP) e diretto all'annullamento o alla modifica della stessa.

La reclamante è stata ammessa quale accusatrice privata da parte del MPC (v. act. 1.1): in tale veste e quale destinataria della decisione impugnata, essa è legittimata ad impugnare il decreto del 27 gennaio 2014 in merito al rifiuto del gratuito patrocinio.

2.

2.1 L'insorgente censura la mancata concessione da parte del MPC del gratuito patrocinio in suo favore. Non esistendo attivi della massa fallimentare, essa sarebbe infatti manifestamente sprovvista dei mezzi finanziari per sostenere le spese legali legate a questa causa (v. act. 1 pag. 4). La sola possibilità per il Fallimento di A. di recuperare una posizione attiva consisterebbe nell'avanzare pretese civili sui beni sequestrati agli imputati nel procedimento penale elvetico, imputati che sono gli ex-amministratori della reclamante ed ai quali le società azioniste di A. sono riconducibili. Si tratterebbe dunque di soggetti che avrebbero, semmai, interesse a che la reclamante non si costituisca accusatore privato e non faccia valere pretese civili, dunque in sostanza di controparti processuali del Fallimento di A.. Contrariamente all'assunto del MPC, non esisterebbe pertanto la possibilità che altri soggetti legati al Fallimento di A. sostengano le spese di patrocinio. Lo stesso dicasi per i creditori del Fallimento di A.. In effetti, nel diritto italiano, a cui soggiace la reclamante, non esisterebbe alcuna norma a garanzia di un privilegio simile a quello conferito ai creditori nell'ambito della cessione dei diritti di cui all'art. 260 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS.281.1), motivo per cui i creditori non sarebbero interessati a finanziare il patrocinio per la massa fallimentare.

Infine, a mente della reclamante, la concessione del beneficio del gratuito patrocinio si giustificerebbe anche alla luce delle buone possibilità di successo insite nell'azione civile che essa intenderebbe promuovere.

- 2.2** Giusta l'art. 29 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in considerazione sia il reddito che il patrimonio (DTF 124 I 1 consid. 2a).

L'art. 136 cpv. 1 CPP (per rinvio dell'art. 379 CPP per la procedura di ricorso) precisa che chi dirige il procedimento accorda parzialmente o totalmente il gratuito patrocinio all'accusatore privato, affinché questi possa far valere le sue pretese civili, se l'accusatore privato è sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e l'azione civile non appare priva di probabilità di successo (lett. b). Le pretese non devono dunque essere limitate al solo aspetto penale (v. GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, [Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Nosedà, ed.], Zurigo/San Gallo 2010, n. 2 e seg. ad art. 136 CPP). Giusta l'art. 136 cpv. 2 CPP, il gratuito patrocinio comprende l'esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie (lett. a), l'esonero dalle spese procedurali (lett. b) e la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti dell'accusatore privato (lett. c). L'accusatore privato dispone infatti di principio, in quanto parte, dei diritti connessi a tale figura, quali il diritto di esaminare gli atti, il diritto di essere sentito, il diritto ad una decisione motivata, il diritto al patrocinio e la legittimazione a ricorrere (LIEBER, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, ed.], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 20 ad art. 104 CPP).

Nel caso concreto, la qualifica di accusatore privato in capo alla reclamante è stata confermata dal MPC nel decreto impugnato (act. 1.1; v. *supra* lett. F). Essa può pertanto, di principio, prevalersi dei diritti di cui all'art. 136 CPP, se le relative condizioni risultano adempiute.

- 2.3** Il diritto al gratuito patrocinio esiste indipendentemente dalla nazionalità e dal domicilio della persona toccata (DTF 120 Ia 217 consid. 1; GORAN MAZZUCHELLI/MARIO POSTIZZI, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung [Niggli/Heer/Wiprächtiger, ed.] Basilea 2011, n. 3 ad art. 136 CPP). Tale principio è stato ripreso dall'art. 11c della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP;

RS 281.1), secondo cui alle persone con domicilio all'estero è concesso il gratuito patrocinio alle stesse condizioni delle persone domiciliate in Svizzera.

2.4

2.4.1 In genere, solo le persone fisiche possono beneficiare dell'assistenza giudiziaria, non invece le persone giuridiche ed i patrimoni separati con propria autonomia (tra cui le masse fallimentari e le masse concordatarie). A tale proposito il Tribunale federale ha ricordato che solo una persona fisica può trovarsi in una situazione di indigenza o di povertà (presupposti – tra altri – per poter beneficiare dell'assistenza giudiziaria gratuita), mentre una persona giuridica può unicamente essere dichiarata insolvente o essere indebitata in modo da avere un'eccedenza debiti, ciò che la esporrebbe a conseguenze societarie e/o fallimentari. Mantenendo una giurisprudenza costante, l'Alta Corte ha dunque sempre escluso le persone giuridiche dalla garanzia costituzionale dell'assistenza giudiziaria (v. DTF 131 II 306 consid. 5.2.2; 119 Ia 337 consid. 4c-e; 116 II 651 consid. 2; 88 II 386 consid. 3; CREC 5 dicembre 2012/426, sentenza del 5 dicembre 2012 della Camera dei ricorsi civili del Tribunale cantonale vodese, in: JdT 2013 III pag. 47 e segg. [di seguito: *JdT 2013 III pag. 47 e segg.*] e riferimenti citati; v. anche ADRIAN STAEHELIN/DANIEL STAEHELIN/PASCAL GROLIMUND, *Zivilprozessrecht unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts*, 2a ediz., 2013, pag. 258 e riferimenti citati; DENIS TAPPY, *Les différentes procédures selon le Code de procédure civile et les litiges judiciaires en matière de poursuites: champs d'application et problèmes choisis*, in: JdT 2014 II pag. 77 e segg. [di seguito: *JdT 2014 II pag. 77 e segg.*], pag. 93 nota 58; FRANK EMMEL, *Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung*, 2a ediz., 2013, pag. 895). Nella sua sentenza DTF 119 Ia 337 consid. 4b, l'Alta Corte ha precisato che "[p]er quanto concerne l'assistenza giudiziaria innanzi al Tribunale federale l'art. 152 OG recita che la stessa può essere concessa "alla parte che si trova nel bisogno", risp. nel testo francese a "partie qui est dans le besoin", e la lettera tedesca del testo legge indica "einer bedürftigen Partei". Dal testo legale può unicamente essere presa in considerazione una persona fisica, poiché l'espressione essere nel bisogno è sinonimo di povertà, indigenza (DEVOTO/OLI, *Il dizionario della lingua italiana*, Firenze 1990, pag. 230; DTF 88 II 388 consid. 3). L'idea, dedotta dal principio dell'eguaglianza di fronte alla legge (art. 4 Cost.), alla base dell'art. 152 OG, è che una persona fisica in condizioni di indigenza deve poter far valere i propri diritti come una persona dotata di mezzi finanziari, senza esserne impedita dall'obbligo di anticipare le spese del procedimento. Queste considerazioni non valgono però per una persona giuridica, che non è mai in condizioni di indigenza o povertà, ma che può solo essere dichiarata insolvente o essere indebitata in modo di avere un'eccedenza debiti e che in tale situazione, trattandosi di una società anonima, è esposta alla dichiarazione di fallimento". Il Tribunale federale ha tuttavia intravvisto un'eccezione a tale principio nel caso di una società anonima costretta a stare in giudizio allo sco-

po di ottenere il pagamento di un credito rappresentante praticamente il suo solo attivo: in tale evenienza – senza tuttavia applicare i medesimi criteri validi per le persone fisiche – ha ritenuto possibile prendere in considerazione la concessione dell'assistenza giudiziaria in presenza di altre condizioni, sul modello della legislazione tedesca. Nella sentenza in questione, il Tribunale federale è ciò nonostante giunto alla conclusione di dover respingere la richiesta di assistenza giudiziaria, avendo la ricorrente invocato diritti riconosciuti unicamente alle persone fisiche, ignorando così il fondamento stesso e la giustificazione dell'istituto dell'assistenza giudiziaria, che non consente di far beneficiare una persona giuridica – la quale agisce nel campo economico e con responsabilità limitata – delle prestazioni che lo Stato riserva alle persone fisiche nell'indigenza (v. DTF 119 Ia 337 consid. 4b-4e). In una successiva decisione, il Tribunale federale ha ribadito la possibilità per una persona giuridica, in via eccezionale, di beneficiare del gratuito patrocinio, se il suo unico attivo è oggetto della pretesa e tutte persone ad essa economicamente interessate – azionisti, organi della persona giuridica e creditori particolarmente interessati – sono sprovviste dei mezzi necessari (DTF 131 II 306 consid. 5.2.2 e riferimenti citati; 126 V 42 consid. 4).

2.4.2 Il diritto all'assistenza giudiziaria è invece stato riconosciuto alle società di persone, quali le società in nome collettivo o le società in accomandita, a condizione che esse e tutti i loro soci illimitatamente responsabili si trovino nel bisogno. L'Alta Corte ha ritenuto queste società assimilabili alle persone fisiche ed ha identificato il loro patrimonio con quello dei soci, ricordando che il giudizio reso nei confronti delle società colpisce direttamente e personalmente i soci, responsabili personalmente e su tutti i loro beni dei debiti societari (v. DTF 124 I 241 consid. 4d; *JdT 2013 III pag. 47 e segg.*, pag. 48 e riferimenti citati; SJZ 94/1998 pag. 225 e segg., pag. 228).

2.4.3 Il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita é, sinora, sempre stato rifiutato alle masse fallimentari (DTF 125 V 371 consid. 5; 116 II 652 consid. 2; 88 II 386 consid. 2; 61 III 170 consid. 2 e 3). Esse, infatti, non possono essere considerate povere o indigenti (ADRIAN STAEHELIN/DANIEL STAEHELIN/PASCAL GROLIMUND, op. cit. , pag. 258 e riferimenti citati). Quale giustificazione per il diniego del gratuito patrocinio, l'Alta Corte ha osservato che i creditori, nel medesimo modo in cui hanno la facoltà di domandare l'apertura del fallimento (art. 169 LEF) e richiedere una procedura ordinaria in luogo di quella sommaria (art. 231 cpv. 2 LEF) tramite il versamento di un anticipo, hanno anche la possibilità di permettere la continuazione di una causa per conto della massa, mettendo a disposizione dell'amministrazione del fallimento i mezzi necessari (DTF 109 Ia 5 consid. 2; DTF 61 III 170 consid. 2). Il Tribunale federale ha pure ricordato che, nel diritto svizzero, l'art. 260 LEF prevede la possibilità per i creditori farsi cedere le pretese della massa – in cui, per definizione, i passivi superano gli attivi – ciò che libera quest'ultima dall'agire in giudizio. Il creditore

cessionario, che si assume il rischio della procedura, avrà poi la facoltà di beneficiare dell'assistenza giudiziaria, se ne adempie le condizioni (DTF 125 V 371 consid. 5 e riferimenti citati; SJZ 94/1998 pag. 225 e segg., pag. 228 e seg.). Infine, per le masse fallimentari che non dispongono di attivi sufficienti, l'art. 230 LEF prevede la misura della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi (v. *JdT 2014 II pag. 77 e segg.*, pag. 93 nota 58).

- 2.5** Nel caso concreto, richiedente è una massa fallimentare estera, ammessa quale accusatore privato nell'ambito di un procedimento penale elvetico (v. act. 1.1). La facoltà per la medesima di beneficiare del gratuito patrocinio va analizzata, come visto *supra* (consid. 2.3), alle stesse condizioni delle parti domiciliate in Svizzera.

Una massa fallimentare svizzera, secondo la costante ed immutata giurisprudenza del Tribunale federale, è esclusa dal diritto al gratuito patrocinio (v. *supra* consid. 2.4.3).

Stando alle affermazioni contenute nel reclamo, il Fallimento di A. risulta essere privo di attivi, con una manifesta eccedenza di passivi, per circa Eur 34 milioni, di cui oltre Eur 1.5 milioni di crediti privilegiati (act. 1 pag. 3 e seg.). Si tratta pertanto, precisamente, della situazione in cui si trovano in genere le masse fallimentari, come evidenziato dall'Alta Corte. La reclamante, praticamente priva di attivi e con crediti vantati da terzi, ossia creditori, per oltre Eur 34 milioni, rientra pertanto nella casistica prevista dalla giurisprudenza. In tali circostanze, questa Corte non intravede motivi per scostarsi dalla consolidata prassi del Tribunale federale in materia: l'impugnativa deve dunque essere respinta.

- 3.** Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della reclamante.

Bellinzona, il 12 agosto 2014

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Diego Della Casa
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.